

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI**



**REGOLAMENTO ELETTORALE**

***Proposta di Testo di Regolamento Elettorale  
al Consiglio Direttivo  
del 14 dicembre 2016***

***Approvato dall'Assemblea Generale  
del 22 dicembre 2016***

## TITOLO I

### **ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSEMBLEE DI BACINO**

#### **Art. 1 - Data delle elezioni e Seggi elettorali**

La lista dei seggi viene stabilita con delibera del Consiglio Direttivo. La data, l'orario ed il luogo delle elezioni stabiliti per ogni Bacino devono essere resi pubblici con avviso affisso negli uffici della sede centrale e per mezzo di pubblicazione sul sito internet [www.anb.it](http://www.anb.it), pubblicati, in estratto, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per le elezioni<sup>1</sup>.

Sarà inoltre svolta ogni opportuna azione, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali e Professionali Agricole, affinché la data ed il luogo delle elezioni vengano portati a conoscenza di tutti gli aventi diritto.

#### **Art. 2 - Norme per l'elettorato attivo e passivo**

Sono soci dell'Associazione Nazionale Bieticoltori i produttori di cui all'art. 5 dello Statuto e che hanno adempiuto alla formalità di rito per acquisire la qualifica di socio.

I Soci iscritti presso il medesimo Bacino provvedono, ogni 3 anni, alla elezione dei propri DELEGATI da scegliersi tra i soci iscritti presso il Bacino stesso.

Hanno diritto al voto i soci ammessi alla Associazione, e che non siano morosi nei confronti dell'Associazione e cioè abbiano pagato alle scadenze i contributi associativi (art. 9 Il comma dello Statuto).

I voti sono attribuiti ad ogni socio secondo quanto prescrive lo Statuto (art. 13 VII comma).

Le Società cooperative e gli altri enti associativi partecipano alle elezioni in persona del loro legale rappresentante, in base a quanto stabilito dallo Statuto dell'ente, secondo le norme previste per i singoli soci.

---

<sup>1</sup> L'invio delle lettere invito deve avvenire almeno 14 giorni prima di quella fissata per le elezioni.

In caso di smarrimento della comunicazione postale (lettera invito), il socio interessato deve segnalare il fatto alla Sede di Bologna ottenendo un duplicato, anche via fax o mail. Le segnalazioni devono arrivare almeno 24 ore lavorative prima dell'apertura del seggio.

### Art. 3 - Elenchi nominativi degli elettori

Non prima di 30 giorni e non oltre il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per le elezioni si provvede a compilare per ogni Bacino, in triplice copia, l'elenco nominativo in ordine alfabetico degli aventi diritto al voto, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto riportando a fianco del cognome e nome di ciascuno le seguenti indicazioni:

- a) data di nascita del socio solo in caso di omonimia;
- b) luogo di residenza e suo indirizzo;
- c) comune ove è ubicata l'azienda coltivata a bietole o altra coltura ammessa;
- d) numero di voti spettanti a ciascun socio in base alle norme stabilite dallo Statuto.

Una copia dell'elenco nominativo degli elettori deve riportare una dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante il numero di pagine di cui è composta ed il numero complessivo degli elettori iscritti, nonché del numero di voti.

Dal 20° giorno antecedente la data stabilita per le elezioni gli elenchi nominativi degli elettori devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede di Bologna.

### Art. 4 - Formazione e presentazione delle liste dei candidati

Premesso che possono essere eletti a DELEGATI i soci di cui all'art. 5 dello Statuto iscritti presso il Bacino interessato alle elezioni, le liste dei candidati devono essere presentate almeno 5 giorni prima delle elezioni<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda gli stampati relativi alla presentazione delle liste, verranno prodotti stampati "in originale" dei moduli di presentazione di liste; tali stampati verranno numerati, firmati (dal Presidente di ANB) e consegnati in numero 10 copie per ciascun Bacino ai soci che ne faranno richiesta, registrandone lo scarico e gli estremi del richiedente.

Le firme dei sottoscrittori di lista, così come quelle dei candidati sulle accettazioni di candidatura, saranno accompagnati da fotocopia dei documenti di identità.

Al fine di agevolare la sottoscrizione delle liste, i sostenitori di una lista possono ottenere alcuni modelli in originale (e non solo 1) sui quali raccogliere contemporaneamente le firme dei sottoscrittori, purché la lista riportata sui modelli sia la medesima (nome dei candidati e ordine di collocazione).

I sostenitori di una lista, potranno chiedere nuove copie di modelli originali di presentazione di lista; valgono per questi ultimi le stesse procedure di registrazione in uscita, del primo lotto di 10 modelli di cui sopra, inizialmente messi a disposizione dei soci.

Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere allegata la dichiarazione di accettazione da parte di ogni candidato.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista presso il medesimo Bacino o in altro Bacino.

Le liste devono essere presentate da un numero di soci, non inferiore a cinquanta.

La/le liste presentate per ciascun Bacino possono contenere un numero di candidati anche superiore a quello degli eleggibili e cioè pari al 20% dei candidati da eleggere, con arrotondamento al numero superiore

Ciascun socio non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista<sup>3</sup>.

Dell'avvenuta presentazione della lista<sup>4</sup> ne viene rilasciata ricevuta al socio delegato a rappresentare la lista.

#### Art. 5 - Rappresentanti di lista

In ciascuna dichiarazione di presentazione di lista di candidati deve essere indicato, tra i presentatori, il socio delegato a rappresentare la lista, il quale ha facoltà di presenziare a tutte le operazioni elettorali<sup>5</sup>.

#### Art. 6 - Seggi elettorali

Il Consiglio Direttivo o Comitato Elettorale (se nominato), almeno 5 giorni prima delle elezioni, procede alla formazione dei seggi elettorali, nominando per ogni seggio un Presidente e due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

I candidati non possono far parte del seggio.

I componenti del seggio debbono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per i candidati.

---

<sup>3</sup> Le liste che vengono presentate con sottoscrittori di lista in comune, vengono ritenute non accoglibili.

<sup>4</sup> Poiché i modelli originali per le liste di candidature sono unici, l'originale verrà consegnato presso la sede di Bologna (con rilascio di relativa ricevuta).

<sup>5</sup> Per consentire al rappresentante di lista di presenziare alle operazioni elettorali (come da citato articolo) nei seggi elettorali distaccati, il rappresentante può designare una serie di osservatori, 1 per ciascun seggio distaccato, che possono presenziare senza interloquire allo svolgimento delle elezioni. La lista degli osservatori (non necessariamente iscritti nell'elenco elettorale del Bacino) deve essere preventivamente inoltrata al Presidente di ANB, contemporaneamente alla presentazione della lista dei candidati.

Le funzioni di Segretario del seggio sono svolte da un impiegato dell'Associazione o da altra persona all'uopo nominata dal Presidente del seggio.

L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire 2 ore prima dell'inizio delle votazioni.

#### Art. 7 - Compiti dei componenti il seggio elettorale

I componenti del seggio elettorale hanno la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e degli adempimenti burocratico-amministrativi ad esse connessi.

Devono garantire agli elettori il pieno esercizio del diritto di voto<sup>6</sup>.

Il Presidente del seggio elettorale, coadiuvato dagli altri componenti e dal Segretario, deve provvedere a:

- a) verificare che il locale dove è insediato il seggio offra garanzie di regolare e segreto svolgimento delle votazioni<sup>7</sup>;
- b) accertare che siano disponibili due copie - di cui una firmata dal Presidente dell'Associazione - dell'elenco nominativo degli elettori;
- c) accertare che siano disponibili le schede per le votazioni riportanti le liste dei candidati;
- d) accertare che siano disponibili moduli di verbalizzazione dello svolgimento e dei risultati delle elezioni;
- e) accertare l'identità degli elettori che si presentano ad esercitare il diritto di voto, nonché il numero dei voti a ciascuno spettanti;
- f) controllare che le deleghe - eventualmente presentate - siano regolari e abbiano i requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- g) effettuare lo spoglio delle schede votate ed il computo dei voti attribuiti ad ogni lista;
- h) redigere, in duplice copia, il verbale relativo allo svolgimento ed ai risultati delle votazioni, e trasmettere, via fax o mail, una

---

<sup>6</sup> Pur essendo già stati stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, secondo le aspettative di ciascuno, si rende necessario ipotizzare una certa flessibilità nella messa in atto della decisione relativa agli orari di apertura dei seggi.

In particolare, il seggio verrà chiuso all'orario previsto. Qualora vi siano soci in attesa di esercitare il diritto di voto, anche al di fuori dei locali strettamente adibiti alla votazione o comunque nelle immediate vicinanze, verranno distribuiti tagliandi numerati ai presenti, onde consentir loro di esercitare il proprio diritto di voto.

<sup>7</sup> Laddove possibile, devono essere create all'interno dei locali adibiti alla consultazione elettorale le condizioni atte a garantire la maggior riservatezza possibile nell'espressione del voto da parte del socio.

copia di detto verbale al Presidente di ANB. entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto.

Le operazioni di scrutinio dei voti devono iniziare subito dopo la chiusura delle votazioni e ad esse possono assistere gli elettori interessati.

#### Art. 8 - Delega alla votazione

Il socio avente titolo ad esercitare il voto può prendere parte alla votazione anche mediante delega da rilasciare ad altro socio avente titolo ad esercitare il voto.

La delega sarà riportata nella lettera/invito del delegante e dovrà essere da questi compilata in ogni sua parte e sottoscritta.

Il Presidente del seggio elettorale, all'atto dell'esercizio di voto da parte del delegato, appone il suo visto alla delega e la trattiene agli atti delle operazioni elettorali<sup>8</sup>.

Nessun socio votante può rappresentare per delega più di tre aventi titolo per esercitare il voto.

Nel caso di Società, il voto può essere espresso da terzi purché muniti di procura rilasciata dal Legale Rappresentante della Società medesima<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Ribadendo che un socio non può raccogliere più di tre deleghe, questo deve essere fatto solo nell'ambito dei soci del proprio seggio. Il socio sarà necessariamente iscritto sullo stesso elenco elettorale del Delegante.

Il Presidente annoterà il nome del Delegato a fianco del Delegante (come previsto dal regolamento art. 9 capoverso 8) ma anche il nome del Delegante a fianco del Delegato.

Questa prassi permette un controllo immediato in sede di seggio della regolarità dell'esercizio del diritto di delega sia da parte del Delegato che del Delegante.

Ad ogni elettore verrà assegnato un codice personale alfanumerico, calcolato casualmente, non disponibile sull'elenco elettorale del seggio.

Tale codice sarà stampato sulla lettera/invito e quindi disponibile al solo elettore al momento del ricevimento della lettera/invito.

In caso di delega il Delegato dovrà esibire al seggio la lettera/invito integrale (in originale) debitamente compilata e firmata dal Delegante.

Al Presidente del seggio sarà fornito in busta sigillata, da aprire al momento dell'insediamento del seggio stesso, un tabulato riportante il numero d'ordine della posizione elettorale con associato il codice personale stampato unicamente sulla scheda originale.

Il controllo della delega consisterà, oltre che nella verifica della corretta e completa compilazione, nel rilevare la corretta associazione tra numero d'ordine e codice alfanumerico personale come riportato dal tabulato di cui sopra.

<sup>9</sup> Vengono applicate le conclusioni a cui è pervenuto lo Studio Buscaroli come da delibera del Consiglio Direttivo del 13 maggio 2002 (Vedi allegato 1).

## Art. 9 - Ammissione al voto

Gli elettori sono ammessi alla votazione secondo l'ordine di presentazione ai seggi.

L'elettore che si presenta deve essere identificato<sup>10 11</sup>.

L'identificazione può avvenire mediante presentazione della carta di identità o di altro documento come patente di guida, passaporto.

Il Presidente del seggio consegna all'elettore, dopo la sua identificazione, le schede elettorali riportanti i valori/voto ad esso attribuiti ed indicati a fianco di ciascuno nell'elenco nominativo degli elettori, nonché una matita copiativa.

Se l'elettore riscontra che le schede consegnategli sono deteriorate può richiederne altre al Presidente.

L'elettore, dopo aver espresso il voto, restituisce le schede voto al Presidente che immediatamente le introduce nell'urna.

Nel caso di votazione per delega, il Presidente, ricevuta la delega, consegna all'elettore delegato le schede corrispondenti ai valori/voto attribuiti all'elettore delegante.

Dell'avvenuta votazione, sia diretta che per delega, viene fatta annotazione nell'elenco nominativo degli elettori annotando a fianco del delegante il nome del delegato che ha votato.

## Art. 10 - Espressione del voto

Ciascun elettore esprime il voto per lista, tracciando il segno con la matita copiativa sulla lista prescelta o nel riquadro posto accanto al numero della lista stessa.

---

<sup>10</sup> La lettera invito deve essere esibita dall'elettore al momento del voto e deve essere trattenuta agli atti.

In caso di smarrimento o mancato ricevimento l'elettore ne farà richiesta (come da precedente nota 1).

Qualora l'elettore fosse sprovvisto della lettera invito al momento del voto Egli può ugualmente esercitare il suo diritto di voto (ferme restando le imprescindibili condizioni dell'iscrizione all'elenco elettorale e della esibizione della carta d'identità) purchè sottoscriva una dichiarazione su modello predisposto riportante gli estremi della carta di identità il numero dei voti e la firma con la quale attesta l'avvenuto smarrimento (o altra forma di non disponibilità). Tale dichiarazione viene pertanto a costituire una sorta di documento sostitutivo della lettera invito, che viene egualmente trattenuta agli atti.

<sup>11</sup> La riconducibilità e la titolarità del diritto al voto è riassunta nell'apposito allegato (Vedi allegato 2).

Socio deceduto: condizioni per l'esercizio di voto da parte dell'erede. L'erede, sempre che venga presentata la lettera invito, può esercitare il diritto di voto, purchè munito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che comprenda anche la dichiarazione che l'attività agricola è mantenuta in essere dall'erede, dichiarazione che viene trattenuta agli atti.

All'interno della lista prescelta può manifestare un numero di preferenze fino ad un massimo del numero degli eleggibili.

Se viene espresso il solo voto di lista, si deve intendere attribuita la preferenza a tutti i componenti della lista stessa, nell'ordine da questa riportati.

Alla lista che risulta aver ottenuto il maggior numero di voti, viene riconosciuto nella totalità, il numero di delegati assegnati a ciascun bacino in base al successivo art. 16 ter.

All'interno della lista verranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze o a parità di preferenze, secondo l'ordine di inserimento nella lista<sup>12</sup>.

#### Art. 11 - Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione si svolgono senza interruzione fino all'ora stabilita; gli elettori che a tale ora si trovano nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. La chiusura viene anticipata nel caso che prima dell'ora anzidetta abbiano votato tutti gli elettori iscritti presso il seggio.

#### Art. 12 - Operazioni di scrutinio

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio accerta il numero dei votanti, ricavandolo dall'elenco nominativo degli elettori. Compiuta questa operazione si procede allo spoglio dei voti<sup>13</sup>.

Tutte le schede spogliate e valide vengono vistate da almeno due componenti del seggio e chiuse in plico separato che viene allegato al verbale.

Le schede nulle, quelle contenenti voti non validi, quelle bianche, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti presentati, devono essere vistati da almeno due componenti del seggio ed allegati al verbale in plico separato.

Di tutte le operazioni suddette deve essere fatta menzione nell'apposito verbale redatto in duplice copia e firmato da tutti i componenti del seggio elettorale.

---

<sup>12</sup> L'inserimento in scheda delle liste seguirà l'ordine di presentazione delle liste.

I tagli delle schede voto ed i relativi colori, sono i seguenti:

1 voto	colore bianco
2 voti	colore verde
5 voti	colore rosso
10 voti	colore azzurro
25 voti	colore giallo

<sup>13</sup> Circa i criteri per la validazione dei voti (Vedi allegato 3).



### Art. 13 - Risultato dello scrutinio

Il Presidente del seggio, udito il parere degli Scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni di spoglio delle schede. terminate le stesse, il Presidente del seggio determina il numero complessivo dei voti attribuiti alle singole liste ed ai candidati.

### Art. 14 - Proclamazione degli eletti

Se per un Bacino è stato costituito un solo seggio elettorale, il Presidente del seggio procede subito alla proclamazione degli eletti e ne fa constatare il risultato in verbale.

Quando per un Bacino si hanno più seggi elettorali, i Presidenti - o altri componenti del seggio da esso delegati - dei seggi elettorali staccati inviano per fax o mail copia del verbale del seggio distaccato o si riuniscono insieme al Presidente del seggio numero 1 del Bacino stesso e procedono alla totalizzazione dei risultati degli scrutini dei singoli seggi ed alla proclamazione degli eletti.

Di tale operazione viene redatto apposito verbale.

### Art. 15 - Formazione dei plichi

La copia originale del verbale ed i plichi chiusi e sigillati, contenenti le schede e tutti gli altri atti e documenti relativi alle elezioni, devono essere fatti recapitare entro 5 giorni al Presidente di ANB a cura del Presidente del seggio elettorale numero 1 costituito per ciascuno Bacino.

### Art. 16 - Reclami e ricorsi

Per l'esame e decisione di eventuali reclami o ricorsi proposti dagli aventi titolo avverso le operazioni elettorali è competente il Collegio dei Probiviri.

Eventuali reclami o ricorsi debbono pervenire al Presidente della Associazione entro 5 giorni da quello in cui si sono svolte le operazioni stesse.

Entro i 20 giorni successivi il Collegio dei Probiviri esprimerà il giudizio sul ricorso.

### Art. 16bis – Articolazione dei Bacini

L'Assemblea generale ordinaria del ..... ha approvato su proposta del Consiglio Direttivo del 14/12/2016, la seguente articolazione dei Bacini:

- BACINO 1
- BACINO 2

14

### Art. 16 ter – Numero dei DELEGATI di Bacino

Numero di DELEGATI per Bacino.

Sulla base dello Statuto, si è previsto il seguente numero:

- a. per il Bacino n. 1: n. 9
- b. per il Bacino n. 2: n. 11

Per un totale di n. 20 DELEGATI

---

<sup>14</sup> Vedi allegato 4